



n. 5391/2012 R.G.
n. 648/2012 con

TRIBUNALE DI SULMONA

Il Giudice del Lavoro Monocratico

- Ricorrenti
contro

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore;
- Corte d'Appello di L'Aquila, in persona del Presidente pro-tempore;
- Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila, in persona del Procuratore Generale;

- Resistenti
ha emesso la seguente

ORDINANZA

A1) Premesso che i ricorrenti - i quali prestano tutti la loro attività lavorativa, con varie qualifiche, presso gli Uffici Giudiziari di Sulmona - propongono impugnativa, in via cautelare, dei seguenti atti:

- a) l'accordo sindacale siglato presso il Ministero della Giustizia in data 9.10.2012;
- b) la Circolare del Ministero della Giustizia n.5116 del 15/10.2012 diramata dalla Corte d'Appello di L'Aquila e dalla Procura della Repubblica Generale di L'Aquila prot. n. 0003074-0 del 17.10.2012;
- c) l'interpello distrettuale finalizzato alla redistribuzione del personale perdente posto ed alla

copertura dei posti vacanti nel distretto della Corte d'Appello di L'Aquila in funzione della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari di cui alla L. 14/09/2011 n.148 recante la data del 15/17 ottobre 2012.

A2) Premesso, altresì, che questo Giudice, in data 31/10/2012, ha emesso decreto ex art.669 sexies co.2 c.p.c. del seguente tenore letterale:

B) Premesso, ancora, sussistere - nel caso "de quo" - la giurisdizione dell'A.G.O. e la corrispondente competenza "ratione materiae" del Giudice del Lavoro, trattandosi di materia - quella della mobilità del personale - attinente alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e non involgente il potere d'imperio della P.A.

C) Premesso, altresì, che l'accoglimento della domanda cautelare ex art.700 C.P.C. presuppone la positiva verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora"; verifica ammissibile anche "inaudita altera parte" - salva ogni valutazione all'esito del contraddittorio con la controparte - qualora la convocazione della controparte medesima possa "pregiudicare l'attuazione del provvedimento" epperanto nell'ipotesi di eccezionale urgenza di provvedere (art.669 sexies co.2 C.P.C.).


D) Considerato, riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie, quanto segue:

a) La L. 14/09/2011 n. 148 ha convertito con modificazioni il D.L.13/08/2011 n.138, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

b) il secondo comma dell'art.1 di tale legge di conversione ha, peraltro, introdotto una disposizione del tutto nuova, che ha delegato il Governo a legiferare in materia di "geografia giudiziaria";

c) precisamente, la legge delega si è così testualmente espressa: "il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art.9 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza";, ciò con l'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, in particolare quello di "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado";

d) la delega "de qua" è stata attuata col D.L.vo 7 settembre 2012, n.155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148", nonché col D.L.vo 7 settembre 2012, n.156, recante la "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148";, tali decreti legislativi



prevedono, rispettivamente, all'art.6 comma VI, che "il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della repubblica presso il tribunale presso cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze"; inoltre, il secondo decreto, all'art. 4 comma 11, che "con decreto del Ministro della Giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di Tribunale o di Procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del Giudice di Pace presso il quale sono trasferite le relative competenze";

e) il primo dei decreti legislativi anzidetti, entrato in vigore il 13/09/2012 (art. 11 comma I), ha stabilito la soppressione, peraltro con decorrenza dal 13/09/2013 (art. 11 comma 2), di vari uffici - "tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della repubblica" (art. I) - come indicati nella tabella A allegata al decreto, tra cui, appunto, il Tribunale di Sulmona;

f) peraltro, il comma 5 bis dell'art.1 già citato, introdotto con la L.24/2/2012 n.14, ha stabilito che "in virtù degli effetti prodotti dal sisma 6 aprile 2009 sulle sedi dei Tribunali di L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al co.2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli Tribunali aventi sedi nelle provincie di L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni"; il che vale, ovviamente, anche per il Tribunale di Sulmona;

g) successivamente, in data 09/10/2012, è stato stipulato presso il Ministero della Giustizia uno specifico accordo sindacale, il quale all'art. 1 regolamentante le procedure relative al trasferimento del personale conseguenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 1 comma 2 della L. 14/09/2011: accordo prevedente un interpello distrettuale "rivolto a tutto il personale assegnato in pianta organica agli uffici giudiziari soppressi del distretto";

h) indi, con Circolare del Ministero della Giustizia n.5116 del 15/10/2012, diramata dalla Corte d' Appello di L'Aquila e dalla relativa Procura Generale della Repubblica ed allibrata al prot. n.0003074-0 del 17/10/2012, il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica sono invitati ad "indire, congiuntamente, nell'ambito del distretto, un interpello tra tutto il personale in servizio negli uffici interessati alla soppressione (all.1) per la presentazione della domanda di trasferimento per i posti vacanti negli uffici di cui all'all.elenco (all.2) secondo le modalità ed i criteri di cui all'accordo sulla mobilità interna del personale siglato in data 9 ottobre 2012 con le OO.SS. che si allega"; ciò precisandosi che "destinatari del presente interpello sono tutti i dipendenti di ruolo che sono assegnati in pianta organica negli uffici soppressi" e, inoltre, che "l'operatività dell'intervento decorre dal 13/09/2013";

i) con successiva nota del 17/01/2012, allibrata al prot. n.0003074-0, il Presidente della Corte



D'Appello ed il Procuratore Generale hanno dato seguito alla circolare testè citata, pubblicando i posti vacanti e dando termine per la presentazione delle istanze fino al 3 novembre 20 12:

j) peraltro, nei posti così pubblicati non risultano compresi tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli uffici soppressi: in particolare, riguardo agli uffici di Sulmona, non risultano pubblicati i posti scoperti relativi a: n.2 funzionari giudiziari, n.1 cancelliere, n.2 operatori giudiziari e n.2 ausiliari per il Tribunale: n.1 assistente giudiziario e n.1 conducente per la Procura, n.2 funzionari Unep e n.1 assistente giudiziario per l'ufficio Nep.

E) Ritenuto che la pretesa cautelare come azionata dai ricorrenti sia sorretta da adeguato "fumus boni iuris", riferibile alla non conformità degli atti impugnati alla normativa di legge sopra richiamata eppertanto alla illegittimità dei limiti, anche temporali, stabiliti per la proposizione delle loro istanze e ciò alla luce dei concorrenti profili che si va ad illustrare.

1) Invero la circolare "de qua", così come il consequenziale atto di interpello, prevede una sorta di "spostamento forzoso" sul territorio nazionale dei ricorrenti perdenti posto i quali, invece, in forza del ricordato disposto dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 hanno diritto ad essere riassegnati - anche in sovrannumero - alle sedi accorpanti quelle sopprese.

2) Inoltre, la circolare stessa applica un accordo sindacale del 09/10/2012, il quale appare in evidente contrasto con un precedente accordo sulla mobilità del personale giudiziario del 27 marzo 2007, secondo il cui art.2 n.1 "nel bando sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio ..."; laddove nei provvedimenti impugnati non risultano indicati tutti i posti vacanti effettivamente disponibili, ma solo quelli discrezionalmente individuati dall'Amministrazione centrale; né risultano inseriti gli stessi posti non coperti delle sedi sopprese, come quelli non coperti del Tribunale di Sulmona e dei Giudici di Pace di Castel di Sangro e Pratola Peligna.

3) Ancora e soprattutto, con riferimento al Tribunale di Sulmona, la normativa sopra ricordata (art. 1 co.5 bis citato) sembra autorizzare il Governo ad esercitare la delega non già in qualunque momento entro tre anni eppertanto anche subito, ma entro dodici mesi solo dopo lo spirare del termine dei tre anni a far data dall'entrata in vigore della legge delega, così determinandosi una sorta di sospensione della vigenza della legge di delega per i soli Tribunali in questione; al riguardo, significativamente, la legge delega non parla di "proroga", bensì di "differimento" del termine: tali concetti sono ben diversi non solo nella logica comune ma anche nella logica giuridica, tant'è che il primo sta a significare il prolungamento di qualcosa o di alcuni effetti, il secondo il rinvio di qualcosa o di alcuni effetti ad un tempo successivo. Pertanto la normativa "de



qua" sembra postulare l'adozione di un ulteriore separato decreto delegato da parte del Governo, al fine di riorganizzare gli uffici giudiziari in questione seguendo i principi e i criteri direttivi già stabiliti, in modo consono alla situazione determinatasi a seguito del sisma del 2009.

F) Ritenuta, altresì, la sussistenza del "periculum in mora", in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile che il diritto di scelta dei ricorrenti verrebbe a subire dall'attesa dell'esito del giudizio di merito.

Invero, il breve termine di quindici giorni concesso per la presentazione delle domande e l'imminente scadenza delle stesse (3 novembre) comportano il rischio concreto che, in caso di inottemperanza, gli stessi vengano privati delle possibilità di scegliere la sede cui avrebbero diritto e vengano quindi trasferiti non si sa dove, con i conseguenziali danni di natura personale - anche lavorativa - e familiare, di risarcibilità oltremodo difficilissima se non impossibile. Infatti i ricorrenti, tutti di età al di sopra dei 45 anni e con carichi familiari, residenti a Sulmona o nei Comuni limitrofi da sempre ed in maniera stabile, in servizio presso il Tribunale di Sulmona ormai da decenni, vedrebbero sconvolta la loro esistenza e quella delle loro famiglie in maniera irreparabile da una collocazione sul territorio nazionale diversa da quella che potrebbe loro spettare. Tale rischio è aggravato dal fatto che, diversamente da quanto previsto dal decreto legislativo in materia di trasferimento alla sede accorpante anche del personale in esubero, gli atti impugnati prevedono che i dipendenti in esubero siano soggetti a mobilità su territorio nazionale.

G) Ritenuta, ancora, in considerazione dell'assoluta ristrettezza dei tempi sopra evidenziata, l'estrema urgenza di provvedere, che consiglia l'attesa della convocazione della controparte.

H) Ritenuto, infine, che provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito sia la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

P. Q. M.

- a) sospende gli effetti degli atti impugnati;
- b) assegna ai ricorrenti il termine perentorio di gg. 8 per la notifica del ricorso e del presente decreto;
- C) dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 12/11/2012 ore 09.00.

I) Rilevato che il Ministero convenuto, in memoria di costituzione, ha formulato ampia opposizione – sotto il profilo sia procedurale che sostanziale - avverso il decreto anzidetto nonché ha contestato – con diffuse ed articolate argomentazioni – la fondatezza in fatto e in diritto della domanda cautelare come proposta dai ricorrenti.

L) Considerato che l'impianto motivazionale del decreto medesimo sfugge alle pur numerose censure sollevate dal Ministero, alla luce delle considerazioni che seguono.



M) Ritenuto, in particolare, che non possa condividersi la censura afferente la asserita violazione del principio del contraddittorio per carenza dei presupposti di legge dal momento che: a) la prima parte del secondo comma dell'art.669 sexies c.p.c. stabilisce che il giudice "quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provveda con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni"; b) il che vuol dire, ovviamente, che la regola è la previa convocazione e l'eccezione è la non convocazione, operante qualora la convocazione medesima possa far fondatamente presumere, "cum grano salis", che venga ad essere pregiudicata l'attuazione del provvedimento, così vanificandosi la tutela urgente; in altri termini, la norma non postula il sicuro pregiudizio, ma un pregiudizio molto probabile; c) nella specie, il pregiudizio alla tutela cautelare appariva appunto molto probabile, proprio in ragione della assoluta ristrettezza dei tempi, chiaramente e precisamente evidenziata nel decreto "de quo" sub f) e sub g), cui si fa integrale rinvio; d) l'applicabilità della norma in esame non può essere ristretta, come vorrebbe il Ministero, a casi di eccezionalità estrema, come quella del sequestro della nave pronta a salpare.

N) Né appare sostenibile l'asserita inammissibilità ovvero infondatezza della domanda cautelare per carenza di interesse ad agire, dal momento che tutti i ricorrenti vantano un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio avverso i provvedimenti impugnati; difatti non sembra che tali provvedimenti non siano in grado di incidere sul rapporto di lavoro, dal momento che l'interpello fissava al 3 novembre la scadenza della presentazione delle domande anche per i "perdenti posto" presso i Tribunali soppressi, ragione per cui in caso di omessa istanza il dipendente avrebbe perso l'opportunità offerta, ed in caso di adesione lo stesso avrebbe potuto essere sottoposto a trasferimento anticipato rispetto ai trasferimenti automatici previsti dalla legge, come affermato nell'accordo del 9.10.2012; d'altra parte, la data del 13.9.2016 - "rectius," 2015- più volte indicata nella memoria come termine iniziale del trasferimento dei ricorrenti, non trova riscontro negli atti, in cui è espressamente indicata quella del 13.9.2013 per tutti; per di più, nell'ipotesi che il dipendente venisse chiamato anticipatamente presso la sede scelta, non è dato capire come farebbe a non prendere possesso fino alla data di soppressione dell'ufficio di appartenenza e quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale rifiuto, magari un provvedimento disciplinare o la perdita del posto per lo scortimento della graduatoria; peraltro, volendosi accedere alla tesi del Ministero, nel senso che il dipendente non verrebbe trasferito fino alla soppressione, non sarebbe dato comprendere il senso e l'utilità della domanda.

O) Neppure sembra sussistere il travisamento dei fatti lamentato dal Ministero, per le ragioni che seguono:

a) tra il citato accordo del 9/10/2012 ed i relativi circolare ed interpello, prevedenti il trasferimento anticipato del personale che presenti la domanda, e la faq del Ministero n.1 del 23/10/2012 che,



invece, assicura lo spostamento dall'ufficio di appartenenza all'esito dell'effettiva soppressione dello stesso, certamente non può prevalere tale FAQ;

b) sembra proprio che si tratti di trasferimento forzoso in quanto, se il dipendente non presenta la domanda, potrebbe andare in soprannumero presso la sede accorpante, laddove se la presenta, rischia di dover rinunciare alla chiamata, qualora essa intervenga – come previsto nell'interpello – prima della soppressione dell'ufficio di appartenenza;

c) lo stesso dicasi anche per l'ipotesi di interpello nazionale, tant'è che il Ministero afferma espressamente che, per evitare il trasferimento "forzoso", i ricorrenti non devono fare altro che astenersi dal presentare domanda di partecipazione all'interpello distrettuale, così consacrando la perdita di opportunità per i "perdenti posto";

d) sia l'accordo che la circolare impediscono in concreto ai "perdenti posto" di scegliere una sede diversa da quella del distretto di appartenenza ma più vicina tanto all'ufficio soppresso quanto alla residenza, limitando la possibilità di scelta al solo distretto di appartenenza.

P) Con riferimento, indi, al personale dipendente degli uffici del Giudice di Pace, deve osservarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero - il personale di Castel di Sangro, secondo i dettami del d.leg.vo 156, sarebbe riassegnato "*in misura non inferiore al 50% al Tribunale di L'Aquila*"; non può inoltre certo considerarsi un favore essere trasferiti ad una sede distante circa 150 km di strade interne e montuose (L'Aquila), per la cui percorrenza occorrono quasi due ore, rispetto ad una sede distante solo 23 km di superstrada, sebbene di altro distretto (Isernia), per la cui percorrenza occorrono non più di quindici minuti.

Q) Ne, ancora, appare condivisibile l'asserzione del Ministero secondo cui "*nessuno potrà mai trasferirsi dal luogo attuale di servizio sino al giorno della effettiva operatività*", quantomeno perché il personale che resta nell'ufficio soppresso è più a rischio dell'applicazione prevista dall'art.14 co. 1,3,7 dell'Accordo del 27/03/2007; infatti, è ben più probabile che si vada ad individuare personale in un ufficio piccolo in fase di smantellamento che in uffici più grandi con rilevanti carichi di lavoro e con notevoli scoperture di organico.

R) Insomma, poiché quello impugnato è un interpello straordinario, il personale è di fatto obbligato a parteciparvi, se non vuole essere soggetto al trasferimento previsto dai decreti legislativi nn.155 e 156: non trattasi di un interpello ordinario, non partecipando al quale il personale ha la sicurezza di rimanere nel posto attualmente occupato.

S) L'art.2 dell'accordo del 2007 stabilisce che sono inseriti nel bando i posti vacanti da coprire, senza alcun riferimento alla discrezionalità dell'amministrazione né a quote da individuare o determinate percentuali; pertanto l'espressione "i posti vacanti" va intesa nel senso di tutti quelli disponibili, a nulla rilevando la discrezionalità invocata dal Ministero; il Ministero medesimo



5
1

riconosce di non aver inserito nell'interpello i posti vacanti presso il Tribunale di Sulmona, la Procura della Repubblica e l'Unep, con la conseguente loro definitiva scomparsa dalla pianta organica, che da un lato determina ulteriore disoccupazione, dall'altro riduce ingiustificatamente la possibilità di scelta dei dipendenti; in effetti, anche se la circolare evidenzia che il diverso effetto organizzativo scaturisce dalla necessità di ricollocare il personale perdente posto, la riorganizzazione non sarà attuata conservando all'interno di ciascun distretto le risorse umane ad oggi in attività ed andando così a sommare alle risorse presenti presso l'ufficio accorpante quelle presenti presso gli uffici soppressi.

T) Insomma la questione afferisce al numero dei posti disponibili che vengono a diminuire, non essendo trasferiti presso i Tribunali accorpanti i posti vacanti dei Tribunali accorpati; sicché appare sussistente il contrasto già evidenziato nel decreto tra l'accordo del 9/10/2012 e quello del 27/03/2007, non potendosi d'altronde addurre la diversità delle fattispecie, in quanto nell'accordo impugnato si fa espresso riferimento all'accordo precedente, da considerarsi prevalente anche per il suo carattere di generalità e perché sottoscritto da tutte le OO.SS.; né va sottaciuta la considerazione dell'art.11 dell'accordo del 2012, cui i ricorrenti si sono riferiti per invocare la disparità di trattamento tra i dipendenti che, stabilizzandosi nella sede presso cui sono distaccati, non sono sottoposti ad alcuna mobilità territoriale, ed i dipendenti che, come i ricorrenti medesimi, rischiano il trasferimento in uffici posti a notevole distanza da quelli di provenienza e dalla loro residenza, solo perché appartenenti ad uffici soppressi; invero tale norma prevede la stabilizzazione dei "distaccati a qualsiasi titolo", i quali saranno tutti stabilizzati senza ricorrere ad interpellati futuri, sicché i dipendenti perdenti posto, come i ricorrenti, hanno minore possibilità di scelta, sia per la mancata pubblicazione di tutti i posti sia perché i posti ai quali potrebbero aspirare saranno occupati dai "distaccati a qualsiasi titolo" (nel numero di circa 1.700), che verranno stabilizzati entro giugno 2013, senza aver partecipato ad alcun interpello e così scavalcando tutti i ricorrenti; pertanto, come rilevato dalla difesa dei ricorrenti stessi, "appare lapalissiano come i ricorrenti, aventi sicuramente maggiori titoli, non potranno concorrere per quei posti occupati dagli stabilizzati e mai saranno inclusi negli interpellati. In altri termini, chi aspira ad un trasferimento vede leso il suo diritto a concorrere per un posto già occupato, in virtù di "una sanatoria" che presenta i connotati di provvedimento *ad personam* e non di un regolare interpello in cui è possibile far valere titoli, quali carichi familiari, esperienza lavorativa, permanenza in un ufficio ovvero i benefici di cui alla legge 104/1992. Tale risultato, lungi dall'essere un "favore" per i ricorrenti, come sostenuto da controparte, rappresenta una grave limitazione dei loro diritti".

U) Così confermandosi il "fumus boni juris" già accertato nel decreto 31/10/2012, sul "periculum in mora" vanno richiamate le considerazioni pure già svolte nel decreto medesimo. Al riguardo devesi



aggiungere la considerazione del carattere assolutamente ravvicinato della scadenza per la presentazione delle domande, fatta coincidere con un periodo di festività in cui i "perdenti posto" avrebbero dovuto scegliere in pochi giorni il loro futuro lavorativo, oltreché personale e familiare. Né è dato comprendere perché, essendo prevista la soppressione del Tribunale di Sulmona solo tra tre anni (e non quattro come forse erroneamente sostenuto dal Ministero) ai dipendenti venga imposta una scelta di lavoro e di vita irreversibile, da compiere in fretta e senza certezze sulle conseguenze future.

V) Da ultimo, va osservato che risulta depositato, in data 19.12.1012, atto di intervento nel giudizio da parte della Federazione Confisal – Unsa, della Ulipa coordinamento nazionale UILPA Giustizia e FLP Giustizia; senonché tale intervento appare del tutto inammissibile, siccome depositato oltre l'udienza di discussione e l'assunzione della causa a riserva di decisione da parte del giudicante.

Z) Conclusivamente si impone l'accoglimento della domanda cautelare con la integrale conferma – ex art.669 sexies co.2 c.p.c. – del decreto già emesso, compensandosi le spese processuali in ragione dell'assoluta particolarità della controversia.


P. Q. M.

Accoglie la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto emesso il 31/10/2012;
dichiara inammissibile l'atto di intervento depositato il 19/11/2012;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Sulmona, 29 novembre 2012.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Giovanni Madrigale*)

Deposito in Cancelleria
29 NOV. 2012
IL FUNZIONARIO DEPOSITARIO
(*Giovanni Madrigale*)



IL GIUDICE
Dott. Ciro Marsella

(Signature of Dott. Ciro Marsella)